

Repertorio N.

Raccolta N.

COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA

Nell'anno duemilanove il giorno ventidue del mese di aprile,
22 aprile 2009

in Milano, nel mio Studio in viale Majno n. 35,
davanti a me Dott. Paolo Menchini, Notaio alla residenza di
Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano,
sono personalmente comparsi:

Cirelli Giovanni nato a Milano (MI) il 29 gennaio 1942 e
residente a Milano (MI) in Via Bronzino n. 13, codice
fiscale: CRL GNN 42A29 F205T,

Chessa Massimo nato a Cagliari (CA) il 9 luglio 1967 e
residente a San Donato Milanese (MI) in Via E. Curiel n. 22,
codice fiscale: CHS MSM 67L09 B354Z,

Giamberti Alessandro nato a Porto Recanati il 14 settembre
1960, residente a Milano, via Clericetti n. 38, codice
fiscale GMB LSN 60P14 G919K,

Hofmann Nikolaus Klaudius, nato a Tepliz il 20 aprile 1925,
domiciliato in Milano, via Fontana n. 15, che dichiara di
intervenire quale Presidente del Consiglio di Amministrazione
e quindi Legale Rappresentante della:

Fondazione Vittorio Vimercati per l'educazione e l'assistenza
ai subnormali gravi con sede in Milano, via Fontana n. 15,
codice fiscale 02742100155, fondazione costituita in Italia
con atto a rogito del Notaio Dr. Raffaello Meneghini in data
12 settembre 1967 n. 137.656/24316 di Repertorio, registrato
all'Ufficio del Registro di Milano il 16 settembre 1967 n.
14850, in forza di delibera del Consiglio di Amministrazione
della Fondazione in data 16 aprile 2009,
persone della cui identità io Notaio sono certo.

I nominati comparenti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1) E' costituita tra i signori Massimo Chessa,
Giovanni Cirelli, Alessandro Giamberti, tutti cittadini
italiani e la Fondazione Vittorio Vimercati per l'educazione
e l'assistenza ai subnormali gravi di nazionalità italiana,
l'associazione denominata:

"Associazione Italiana dei Cardiopatici Congeniti Adulti -
Italian GUCH Association - Organizzazione non lucrativa di
utilità sociale -
siglabile piu' brevemente AICCA ONLUS"

di seguito indicata come "Associazione".

Articolo 2) L'Associazione ha sede in San Donato Milanese,
via Pascoli n. 37.

L'indirizzo della sede può essere modificato all'interno
della Regione anche con semplice delibera dell'assemblea dei
soci.

Articolo 3) L'associazione non ha fini di lucro e destina i
proventi da eventuali attività accessorie di carattere
commerciale connesse con le sue attività istituzionali, alla

promozione delle sue finalità.

L'Associazione agisce con esclusivo fine di solidarietà sociale e agisce nel rispetto dell'art. 10 del Decreto Legislativo n. 460/97 per le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale, senza fini di lucro.

Essa si propone gli scopi e le attività indicati nell'articolo 4) dello statuto che, previa sottoscrizione, si allega al presente atto sotto la lettera "A".

L'associazione si inibisce espressamente lo svolgimento di attività diverse da quelle elencate nello statuto come sopra allegato, con eccezione per quanto ad esse connesse e comunque in via non prevalente.

L'associazione puo' svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione pubblica o privata nell'ambito degli scopi statutari oppure associarsi con altre istituzioni.

Articolo 4) La durata dell'associazione è indeterminata e può essere sciolta soltanto nei casi indicati dallo Statuto oltre che dalle norme di legge.

Articolo 5) Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- contributi degli aderenti;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

Il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'associazione e' tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno solare in corso.

Il Fondo di Dotazione iniziale dell'Associazione è costituito dai versamenti effettuati dai Soci Fondatori, nella misura di euro 500,00 ciascuno quanto alle persone fisiche e euro 10.000,00 quanto alla Fondazione e quindi ammonta complessivamente ad euro 11.500,00 (undicimilacinquecento/00)

Articolo 6) L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude al 31 dicembre di ciascun anno.

Il primo esercizio si chiuderà al 31 dicembre 2009.

Articolo 7) Si stabilisce che, per il primo mandato, che avrà durata per tutto l'esercizio dell'anno in corso, il Consiglio Direttivo Provvisorio sarà così composto:

- | | |
|---------------------|---|
| 1. Presidente: | Massimo Chessa |
| 2. Vice-Presidente: | Davide Cirelli
nato a Milano il 3 maggio
1983 residente in Milano, via
Bronzino n. 13. |
| 3. Consiglieri: | Giovanni Cirelli |

Alessandro Giamberti

Viene stabilito che la prima Assemblea dell'anno successivo alla costituzione dell'Associazione provvederà alla conferma del Consiglio Direttivo.

Articolo 8) Per quanto non previsto nella presente scrittura e nello statuto allegato, si fa riferimento alle leggi vigenti in materia con particolare riferimento alla norme del Libro 1° Titolo II del Codice Civile, nonché di quelle previste dal D.Lgs 4 dicembre 1997 n. 460.

Articolo 9) Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, sono ad esclusivo carico dell'Associazione.

Di questo atto, scritto in parte a macchina da persona di mia fiducia ed in parte a mano da me Notaio, ho dato lettura unitamente allo statuto allegato ai comparenti che con me Notaio lo sottoscrivono alle ore 16,30.

Consta questo atto di due fogli dei quali occupa pagine cinque parte delle sottoscrizioni escluse.

All'originale firmato:

Giovanni Cirelli

Massimo Chessa

Alessandro Giamberti

Hofmann Nikolaus Klaudius

Dott. Paolo Menchini Notaio.